



OGGETTO: procedura selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore Universitario a tempo determinato in Tenure Track (RTT), in regime di impegno a tempo definito, ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come modificato dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79.

IL RETTORE

VISTO il Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 riguardante l'approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'Istruzione Superiore;

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'articolo 6 in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme sull'accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341, di riforma degli Ordinamenti didattici universitari;

VISTA la Legge 10 aprile 1991, n. 125 avente ad oggetto *“Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”*;

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127 contenente *“Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”*, ed in particolare l'articolo 17, comma 99;

VISTO il *“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 contenente *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”*, ed in particolare l'articolo 38 riguardante il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero;

VISTO il Decreto Interministeriale 17 aprile 2003, adottato dal Ministro dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, concernente i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del Decreto 3 novembre 1999, n. 509; VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 contenente il *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;

VISTO il Decreto Ministeriale 1° marzo 2004, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 48 alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 65 del 18 marzo 2004, con il quale, nel rispetto delle procedure previste dal Decreto Interministeriale 17 aprile 2003, è stato istituito questo Ateneo;

VISTA la Legge 15 aprile 2004, n. 106 recante *“Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico”*;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 così come modificato dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, denominato *“Codice dell'Amministrazione Digitale”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 con cui è stato emanato il *“Regolamento recante disposizioni sull'utilizzo della Posta Elettronica Certificata”*, a norma dell'articolo 27 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3;

VISTA la Legge 16 gennaio 2006, n. 18 recante il *“Riordino del Consiglio Universitario Nazionale”*, ed in particolare l'articolo 2, comma 1;

VISTO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 contenente il *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246”*;



VISTO	il Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2006, n. 252 con cui è stato emanato il <i>“Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico”</i> ;
VISTA	la Legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 recate <i>“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e perequazione tributaria”</i> ;
VISTA	la Legge 9 gennaio 2009, n. 1 di conversione e modifica del Decreto Legge 10 novembre 2008, n. 180 recante <i>“Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”</i> ;
VISTA	la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante <i>“Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”</i> ed in particolare l’articolo 24, così come modificato dall’art. 14 comma 6-quinquiesdecies del Decreto Legge n. 36 del 30 aprile 2022 convertito dalla Legge n. 79 del 29 giugno 2022;
VISTO	il Decreto Ministeriale 24 maggio 2011, n. 242 che individua i <i>“Criteri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”</i> ;
VISTO	il Decreto Ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 contenente i <i>“Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all’articolo 24, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”</i> ;
VISTA	la nota M.I.U.R. 2 agosto 2011, n. 3822 con la quale sono state date indicazioni circa l’applicazione dell’articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO	il Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222 con cui è stato emanato il <i>“Regolamento concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei Professori universitari, a norma dell’articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”</i> ;
VISTA	la Legge 12 novembre 2011, n. 183, ed in particolare l’articolo 15, recante disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;
VISTO	il Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232 concernente il <i>“Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei Professori e dei Ricercatori Universitari, a norma dell’articolo 8, commi 1 e 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”</i> ;
VISTA	la Legge 4 aprile 2012, n. 35 di conversione e modifica del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante <i>“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”</i> ;
VISTO	il Decreto Ministeriale 12 giugno 2012, n. 159 recante la <i>“Rideterminazione dei settori concorsuali ai sensi dell’art. 5 del Decreto Ministeriale 29 luglio 2011, n. 336”</i> ;
VISTO	il Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855 recante la <i>“Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”</i> ;
VISTO	l’articolo 14, commi 3 e 3-bis, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari;
VISTO	il Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95 con cui è stato emanato il <i>“Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”</i> ;
VISTO	il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
VISTO	il Decreto Ministeriale 7 giugno 2016, n. 120 con cui è stato emanato il <i>“Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione</i>



scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95”;

VISTO	il Decreto Direttoriale 29 luglio 2016, n. 1532, con cui è stata indetta la Procedura per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore Universitario di prima e seconda fascia, per la tornata 2016-2018;
VISTO	il Decreto Ministeriale 2 marzo 2018, n. 196 relativo in particolare alla definizione di specifici requisiti di docenza per i corsi di studio a distanza;
VISTO	il Decreto Direttoriale 9 agosto 2018, n. 2175, con cui è stata indetta la Procedura per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, per la tornata 2019-2020;
VISTO	il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 contenente “ <i>Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale</i> ”, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120;
VISTO	il Decreto Direttoriale 26 febbraio 2021, n. 553, con cui è stata indetta la Procedura per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, per la tornata 2021-2023;
VISTO	il Decreto Direttoriale 5 marzo 2021, n. 589, di rettifica dell'articolo 2 del predetto Decreto Direttoriale 26 febbraio 2021, n. 553;
VISTO	il Decreto Ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154, relativo all'Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, con cui è stato sostituito il Decreto Ministeriale 7 gennaio 2019, n. 6;
VISTA	la Legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione, con modificazioni, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, recante “ <i>ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)</i> ” pubblicata sulla G.U. n. 150 del 29 giugno 2022;
RICHIAMATA	la delibera con cui il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 dicembre 2022 – acquisito il parere positivo del Senato Accademico espresso in data 15 dicembre 2022 - ha confermato l'eventuale possibilità di svolgere in modalità telematica i lavori delle Commissioni giudicatrici unitamente ai colloqui e/o alla prova didattica;
VISTI	i Decreti Ministeriali e Interministeriali 19 dicembre 2023, n. 1648 e n. 1649 con i quali sono state ridefinite, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270/2004, le Classi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a Ciclo Unico;
VISTO	il modello per l'Autovalutazione, la Valutazione e l'Accreditamento del Sistema Universitario AVA3;
VISTO	il Decreto Ministeriale 2 maggio 2024, n. 639 recante la “ <i>Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'art. 15, della legge 30 dicembre 2010 n. 240</i> ”;
VISTO	il Decreto Ministeriale 6 dicembre 2024, n. 1835 con cui sono state definite le linee guida per l'offerta formativa a distanza nel contesto delle linee generali d'indirizzo per l'accREDITamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio di tale tipologia, nonché la definizione delle misure di coordinamento della disciplina degli indicatori per l'accREDITamento;
RICHIAMATO	il Decreto Rettoriale 27 febbraio 2025, n. 1 con cui l'Ateneo ha disposto una riorganizzazione strutturale, prevedendo la cessazione delle Facoltà e l'istituzione dei Dipartimenti;
RICHIAMATO	il vigente Statuto di Ateneo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 277 del 26 novembre 2024;
RICHIAMATO	il Regolamento Generale di Ateneo;
RICHIAMATO	il Codice Etico dell'Ateneo;



RICHIAMATO	il Regolamento di Ateneo che disciplina il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come modificato dal Decreto Legge n. 36 del 30 aprile 2022 convertito dalla Legge n. 79 del 29 giugno 2022;
RICHIAMATA	la delibera con cui il Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali, Giuridiche e Politiche ha richiesto la copertura di un posto di Ricercatore Universitario a tempo determinato in Tenure Track (RTT), in regime di impegno a tempo definito, ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come modificato dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 nel G.S.D. 13/ECON-02 – Politica Economica – s.s.d. ECON-02/A – Politica Economica;
RICHIAMATA	la delibera con cui il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, hanno approvato la copertura del posto richiesto, autorizzando l'emanazione del relativo bando con le specifiche indicate all'articolo 1 dello stesso;
VISTA	la normativa vigente che disciplina lo stato giuridico ed economico del Personale Docente e Ricercatore delle Università;
ACCERTATA	la necessaria copertura finanziaria;
VALUTATO	ogni altro elemento opportuno;

DECRETA

Art. 1

È indetta una procedura selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore Universitario a tempo determinato in Tenure Track (RTT), in regime di impegno a tempo definito, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come modificato dal Decreto Legge n. 36 del 30 aprile 2022 convertito dalla Legge n. 79 del 29 giugno 2022, sulla base delle specifiche indicate all'articolo 1 dell'allegato bando.

Art. 2

Il bando, allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante, è reso disponibile sul sito informatico dell'Università, nella sezione "bandi e concorsi" al seguente indirizzo: <https://www.unimarconi.it/bandi-e-concorsi/>.

Art. 3

Il presente Decreto, in forma di avviso, è inviato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami -, e sul sito del MUR e dell'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

ROMA, 27 LUGLIO 2026



**IL RETTORE
PROF. MARCO ABATE**

*Ricevuto originale firmato
per la raccolta Decreti.*

Roma, 27.07.2026



ALLEGATO AL DECRETO RETTORALE 27 LUGLIO 2026, N. 1

OGGETTO: procedura selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore Universitario a tempo determinato in Tenure Track (RTT), in regime di impegno a tempo definito, ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come modificato dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79.

Art. 1

Indizione della procedura di selezione

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come modificato dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 e del relativo Regolamento di Ateneo che disciplina il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato in Tenure Track (RTT), è indetta una procedura selettiva per la copertura di **un posto di Ricercatore Universitario a tempo determinato in Tenure Track (RTT)**, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato sulla base delle seguenti specifiche:

CODICE 1	
DIPARTIMENTO	Scienze Economico-Aziendali, Giuridiche e Politiche
GRUPPO SCIENTIFICO DISCIPLINARE	13/ECON-02 – Politica Economica
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE	ECON-02/A – Politica Economica
N. POSTI	1
REGIME DI IMPEGNO	Tempo definito
SEDE DI SERVIZIO	Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali, Giuridiche e Politiche– Sede legale sita in Roma, alla Via Plinio n. 44
TIPOLOGIA DI IMPEGNO DIDATTICO	Attività di insegnamento in Corsi di Studio, sia triennali sia Magistrali, in discipline coerenti con il Gruppo Scientifico Disciplinare oggetto della selezione, esercitazioni e-learning, aule virtuali e seminari d'integrazione, partecipazione a commissioni di esame, attività di relatore di tesi di laurea, attività di tutorato agli studenti, partecipazione alle attività degli Organi Accademici.
TIPOLOGIA DI IMPEGNO SCIENTIFICO	Il Ricercatore dovrà garantire: continuità nella produzione scientifica presso editori e riviste di rilevanza nazionale e internazionale; partecipazione a convegni nazionali e internazionali; direzione e/o partecipazione a progetti di ricerca di rilevanza nazionale ed internazionale.
NUMERO MASSIMO DI PUBBLICAZIONI	12, ivi compresa l'eventuale tesi di dottorato, così come previsto dal D.M. 25 maggio 2011, n. 243
PROVA ORALE PER ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA	Lingua Inglese



SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso riferito al presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - "Concorsi ed Esami". Come disposto dalla normativa vigente, se il termine scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Art. 2

Requisiti per la partecipazione alla selezione

Alla procedura selettiva di cui all'articolo 1, possono partecipare i candidati italiani o stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero.

Per i titoli di studio conseguiti all'estero, i candidati devono allegare alla domanda, a pena di esclusione, il provvedimento che ne attesta l'avvenuto riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente. Nel caso in cui il titolo estero non sia ancora stato riconosciuto valido sul territorio italiano, è necessario inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'art. 38 del Decreto Legislativo 165/2001 (<https://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica>), formale richiesta di equiparazione del proprio titolo a quello italiano e allegare copia della stessa alla domanda di partecipazione. Ai sensi della normativa vigente i candidati saranno ammessi alla selezione con riserva. Il Dipartimento della Funzione Pubblica concluderà il procedimento di riconoscimento solo nei confronti del/della vincitore/vincitrice della selezione, pertanto, rimane in capo a quest'ultimo/a l'onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione dell'esito della selezione, entro quindici giorni, al Ministero dell'Università e della Ricerca affinché la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica possa concludere il procedimento di riconoscimento.

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, pena l'esclusione dalla procedura.

Questa Amministrazione universitaria garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Non possono in ogni caso partecipare alla selezione, coloro i quali alla data di scadenza del bando:

- a) siano già assunti a tempo indeterminato come Professori universitari di prima o di seconda fascia o come Ricercatori, ancorché cessati dal servizio;
- b) abbiano già usufruito per almeno un triennio dei contratti da Ricercatore in Tenure Track;
- c) abbiano un grado di parentela, o affinità, fino al quarto grado compreso, con un Professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, analogamente a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per le procedure di reclutamento dei Professori di prima e seconda fascia;
- d) siano stati esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- e) siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o che siano cessati con provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale;
- f) siano stati dichiarati decaduti da impiego statale, conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell'articolo 127, lettera d) del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.



Art. 3

Contributo di partecipazione

I candidati sono tenuti a versare un contributo di partecipazione di Euro 50,00 (cinquanta/00), a titolo di diritti di segreteria, sul c/c bancario aperto presso il Banco BPM S.p.A. (IBAN: IT 87 M 05034 03204 000000003156) intestato a Università degli Studi “Guglielmo Marconi” – Roma, indicando nella causale il proprio nome e cognome e gli estremi della procedura selettiva alla quale si chiede di essere ammessi.

Il suddetto contributo non verrà rimborsato in nessun caso.

Art. 4

Domanda di ammissione e modalità di presentazione

Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva di cui all'articolo 1, sono tenuti a farne domanda al Magnifico Rettore utilizzando l'apposito **Modulo "A"**, allegato al presente bando di cui costituisce parte integrante.

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo lo schema presente nel Modello A – (A1 nel caso di richiesta di equipollenza), debitamente sottoscritta a pena di esclusione, e corredata di tutta la documentazione, dovrà essere indirizzata al Magnifico Rettore e recapitata, **entro le ore 23:59 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente da quello successivo alla data di pubblicazione dell'avviso riferito al presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - "Concorsi ed Esami"**. **Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.** La domanda deve essere trasmessa seguendo **esclusivamente** la procedura telematica di seguito descritta:

- ✓ accedere alla pagina Bandi e Concorsi presente nel sito istituzionale dell'Ateneo all'indirizzo [**www.unimarconi.it/bandi-e-concorsi/**](http://www.unimarconi.it/bandi-e-concorsi/);
- ✓ scegliere il concorso desiderato; cliccare sul pulsante **“Partecipa”**. Se non si è ancora in possesso delle credenziali, è possibile registrarsi selezionando il link **“Registrati per partecipare”** ed inserire tutte le informazioni richieste;
- ✓ al termine della suddetta procedura si riceverà una mail, all'indirizzo inserito in fase di registrazione, che conterrà un link per attivare l'account;
- ✓ attivato l'account, si verrà nuovamente reindirizzati alla pagina del concorso scelto in precedenza, dove sarà possibile allegare la domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione in essa richiamata e richiesta;
- ✓ attraverso il pulsante “Sfoglia” sarà possibile individuare sul proprio computer i files da caricare. Il peso di ciascun allegato non dovrà superare i 15 MB;
- ✓ giunti a questa fase della procedura, il Candidato potrà, alternativamente:
 - a) **premere il tasto “invia i documenti”**: si riceverà una mail di conferma dell'avvenuto invio. Da questo momento non sarà più possibile modificare e/o integrare i documenti allegati, ma solo prenderne visione;
 - b) **premere il tasto “salva in bozza”**: i files caricati potranno essere cancellati o modificati in qualsiasi momento **entro e non oltre la data di scadenza del Bando**. Da quel momento in poi rimarranno a disposizione in sola consultazione.

In ogni caso, ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, è indispensabile premere il tasto “invia i documenti” che altrimenti rimarrebbero visibili solo al Candidato.

Non saranno prese in considerazione domande inviate con modalità diverse da quelle sopra descritte.

Non saranno accettati reclami per eventuali malfunzionamenti dovuti a sovraccarico del sistema informatico in prossimità della scadenza.

La domanda deve contenere, a pena di esclusione dalla procedura selettiva, i seguenti elementi:

- cognome e nome;



- luogo e data di nascita;
- codice fiscale;
- residenza;
- domicilio eletto ai fini del concorso;
- recapito telefonico e/o di cellulare;
- indirizzo e-mail o PEC;
- gli estremi della procedura selettiva alla quale il candidato chiede di essere ammesso (Decreto Rettorale di indizione della procedura; Codice; Gruppo Scientifico Disciplinare; Settore Scientifico Disciplinare, Dipartimento).

Ogni eventuale variazione della residenza, del domicilio eletto, del recapito telefonico, dell'indirizzo e-mail o PEC, dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione universitaria la quale non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento. L'Amministrazione universitaria, inoltre, non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Nella domanda l'interessato dovrà **dichiarare**, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

1. la cittadinanza posseduta;
2. il luogo e la data di nascita;
3. la residenza e l'eventuale domicilio eletto ai fini del concorso;
4. il Comune nelle cui liste è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
5. di essere in possesso del dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero. In quest'ultimo caso si dovrà allegare il provvedimento di riconoscimento del titolo o copia della richiesta trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica per il riconoscimento;
6. di non ricoprire attualmente e di non aver ricoperto precedentemente la qualifica di Professore di prima o di seconda fascia o di Ricercatore universitario a tempo indeterminato;
7. di non avere già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti da Ricercatore in 'Tenure Track';
8. di non avere un grado di parentela, o affinità, fino al quarto grado compreso, con un Professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
9. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero di non aver subito la risoluzione del rapporto di impiego per motivi disciplinari;
10. di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze;
11. di non avere procedimenti e processi penali pendenti o gli eventuali procedimenti e processi penali pendenti.
12. di autorizzare la pubblicazione sul sito web dell'Ateneo degli atti concernenti la procedura;
13. di essere consapevole che le comunicazioni ai candidati avverranno, salvo diversa indicazione, tramite pubblicazione sul sito web dell'Ateneo e che tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
14. **per i soli candidati stranieri:**
 - a) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;



b) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

15. per i soli candidati portatori di handicap:

a) l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e 12 marzo 1999, n. 68.

L'omessa dichiarazione di quanto previsto ai punti 5), 6), 7), 8) e 9) comporta l'esclusione d'ufficio dalla selezione.

Alla domanda dovranno essere **allegati**:

- a) curriculum della propria attività didattica e scientifica, redatto in lingua italiana o inglese, datato e sottoscritto;
- b) documentazione attestante il possesso del Dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero, ivi compresi gli estremi dell'eventuale provvedimento che attesta l'avvenuto riconoscimento in Italia, ai sensi della normativa vigente, del titolo di studio conseguito all'estero. Nel caso in cui detto riconoscimento non sia ancora stato effettuato, il candidato dovrà allegare la scansione della dichiarazione di valore in loco rilasciata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio o altra documentazione utile a consentirne la valutazione.
- c) titoli, con relativo elenco, indicati all'articolo 2 del Decreto Ministeriale 25 maggio 2011 n. 243, ritenuti utili ai fini della procedura. I suddetti documenti potranno essere presentati in una delle seguenti modalità:
 - cittadini italiani e dell'Unione Europea:
 - ✓ copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 resa utilizzando l'apposito **Modulo "C"**, allegato al presente bando di cui costituisce parte integrante;
 - ✓ autocertificazione effettuata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà di cui all'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 resa utilizzando l'apposito **Modulo "B"**, allegato al presente bando di cui costituisce parte integrante;
 - cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea ma autorizzati a soggiornare in Italia ai sensi delle disposizioni vigenti:
 - ✓ dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente ai casi in cui siano da comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le disposizioni che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti e l'applicazione delle convenzioni internazionali;
 - cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e non autorizzati a soggiornare in Italia:
 - ✓ certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero. Tali documenti devono essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero nonché, qualora redatti in lingua straniera, recare una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
- d) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- e) fotocopia del codice fiscale;
- f) pubblicazioni e relativo elenco datato e sottoscritto, nel limite massimo individuato all'articolo 1 del presente bando, che si intende far valere ai fini della partecipazione alla procedura selettiva. Per le modalità di invio si rimanda al successivo articolo 5;
- g) ricevuta del contributo di partecipazione di Euro 50,00 (cinquanta/00), a titolo di diritti di segreteria, effettuato mediante bonifico sul c/c bancario aperto presso il Banco BPM S.p.A. (IBAN: IT 87 M 05034 03204 000000003156) intestato a Università degli Studi "Guglielmo



Marconi” – Roma, indicando nella causale il proprio nome e cognome e gli estremi della procedura selettiva alla quale si chiede di essere ammessi;

h) elenco analitico di tutti i documenti allegati alla domanda, datato e sottoscritto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Qualora l'oggetto della dichiarazione sostitutiva non risulti ben identificato per la natura, la durata, la collocazione temporale e per l'ente interessato, la Commissione giudicatrice potrà non tenerne conto.

Agli atti e ai documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, questa Amministrazione universitaria non accetta certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni italiane in ordine a stati, qualità personali e fatti, che devono essere sempre sostituite da dichiarazioni sostitutive di certificazione o atti di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni presentati all'Ateneo per la partecipazione ad altri concorsi o selezioni.

Art. 5

Pubblicazioni

Le pubblicazioni scientifiche che il candidato intende far valere ai fini della presente procedura selettiva, devono essere numerate in ordine progressivo come da relativo elenco di cui al precedente articolo 4 nel rispetto del numero massimo previsto dal precedente articolo 1 ed allegate alla domanda entro il termine perentorio di presentazione della stessa. In caso di superamento del limite massimo di cui all'articolo 1 del presente bando, la Commissione giudicatrice valuterà le pubblicazioni scientifiche secondo l'ordine indicato nell'elenco, fino alla concorrenza del limite stabilito. In caso di assenza dell'elenco e di superamento del numero massimo previsto dal precedente articolo 1, la Commissione giudicatrice non valuterà alcuna pubblicazione.

Le pubblicazioni contenute nell'elenco ma non allegate, o l'invio di pubblicazioni non comprese nell'elenco allegato alla domanda, non verranno prese in considerazione dalla Commissione giudicatrice.

Il candidato può produrre le pubblicazioni scientifiche nella seguente modalità:

- ✓ in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, resa utilizzando l'apposito **Modulo “C”**, allegato al presente bando di cui costituisce parte integrante. La dichiarazione dovrà contenere indicazioni relative all'autore, al titolo dell'opera, al luogo e alla data di pubblicazione ed eventualmente al numero della rivista, enciclopedia, trattato da cui sono ricavate;

Sono valutabili le pubblicazioni edite, ivi compresi gli estratti di stampa, e i testi accettati per la pubblicazione entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Si specifica che, ai sensi del Decreto Ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, la tesi di dottorato è da considerare una pubblicazione e quindi, nel caso in cui il candidato intenda presentarla, dovrà essere conteggiata nel numero massimo di cui all'articolo 1 del presente bando.

Per le pubblicazioni edite stampate in Italia entro il 1° settembre 2006, debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660:

"Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della Provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale Procura della Repubblica".

Dalla data del 2 settembre 2006, debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla Legge 15 aprile 2004, n. 106 e dal relativo regolamento emanato con il D.P.R. 2 maggio 2006, n. 252.

L'assolvimento di tali obblighi deve risultare da idonea documentazione oppure da autocertificazione effettuata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà di cui all'articolo 46



del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 resa utilizzando l'apposito **Modulo "B"**, allegato al presente bando di cui costituisce parte integrante.

Per le pubblicazioni edite stampate all'estero, deve risultare la data e il luogo di pubblicazione, oppure, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.

Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale. Alle pubblicazioni redatte in lingua diversa da quelle italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

Per i testi accettati per la pubblicazione, deve essere allegata la relativa lettera di accettazione della casa editrice sottoscritta dal responsabile della stessa. Tale lettera può essere presentata in una delle seguenti modalità:

- ✓ copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 resa utilizzando l'apposito **Modulo "C"**, allegato al presente bando di cui costituisce parte integrante;
- ✓ autocertificazione effettuata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà di cui all'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 resa utilizzando l'apposito **Modulo "B"**, allegato al presente bando di cui costituisce parte integrante.

Le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere considerati utili solo ove sia possibile scindere ed individuare l'apporto dei singoli autori, in modo che siano valutabili a favore del candidato nella parte che lo riguarda. A tal fine il candidato potrà allegare una dichiarazione degli altri autori e/o una propria dichiarazione che attesti il proprio contributo.

Art. 6

Esclusione dalla valutazione comparativa

I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. Pertanto, l'esclusione per difetto dei requisiti potrà essere disposta in qualunque momento della procedura, con decreto motivato del Rettore e notificato agli interessati. Sono causa di esclusione i seguenti motivi:

- ✓ presentazione della domanda e delle pubblicazioni oltre il termine perentorio di scadenza del bando; in caso di mancata presentazione delle sole pubblicazioni, il candidato verrà ammesso alla procedura ma la valutazione sarà limitata ai soli titoli e non terrà conto della produzione scientifica;
- ✓ presentazione della domanda in modalità diverse da quelle stabilite dall'articolo 4;
- ✓ mancanza della domanda di partecipazione;
- ✓ mancanza dei requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 2;
- ✓ mancata sottoscrizione della domanda e delle autocertificazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- ✓ mancata dichiarazione di quanto previsto ai punti 5), 6), 7), 8) e 9) dell'articolo 4;
- ✓ mancanza della documentazione attestante l'equipollenza del titolo di accesso conseguito all'estero;
- ✓ mancanza o errata indicazione degli estremi della procedura selettiva alla quale il candidato chiede di essere ammesso (Decreto Rettorale di indizione della procedura; Codice; Gruppo Scientifico Disciplinare; Settore Scientifico Disciplinare, Dipartimento)
- ✓ sussistenza di situazioni di incompatibilità.

Art. 7

Rinuncia alla procedura

L'eventuale rinuncia del candidato alla procedura selettiva, potrà essere formalizzata, in qualunque fase della stessa, sottoscrivendo l'apposito **Modulo "D"** allegato al presente bando di cui costituisce parte integrante. Il modulo suddetto, unitamente alla copia di un documento in corso di validità, potrà essere recapitato con una delle seguenti modalità:



- spedizione a mezzo corriere o raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata alla Ripartizione Personale Docente e Ricercatore sita in Roma alla Via Plinio n. 44 - 00193;
- trasmissione mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: concorsi@pec.unimarconi.it. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC.

Art. 8

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è composta da tre soggetti scelti tra:

- Professori Ordinari, o ad essi equiparati (Professori Straordinari a t. d.), Professori Associati, preferibilmente inquadrati nel Settore Concorsuale oggetto della procedura selettiva;
- studiosi ed esperti di pari livello in servizio presso università ed enti di ricerca di Paesi aderenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Due membri della Commissione possono essere appartenenti ai ruoli di altri Atenei italiani, ovvero ai ruoli equivalenti di Atenei stranieri.

La scelta dei Commissari verrà effettuata, per quanto possibile, nel rispetto della parità di genere.

Può essere altresì prevista la nomina di un congruo numero di membri supplenti, appartenenti ai medesimi ruoli.

I Commissari dovranno possedere i seguenti requisiti:

- a) se in ruolo presso Atenei italiani, devono essere in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alle commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico prescritti dalla normativa statale ai sensi dell'art. 6, comma 7 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- b) se in servizio presso enti di ricerca o presso Università estere, devono essere in possesso di curriculum di elevata qualificazione scientifica in ambiti attinenti al Gruppo Scientifico Disciplinare oggetto della selezione.

La nomina è disposta dal Rettore, entro due mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, su indicazione del Dipartimento proponente.

In caso di mancata deliberazione da parte del Dipartimento, la nomina della Commissione verrà disposta dal Rettore con proprio provvedimento.

La suddetta nomina è resa pubblica sul sito web dell'Ateneo, nella Sezione Bandi e Concorsi all'indirizzo www.unimarconi.it/bandi-e-concorsi/. Dalla data di pubblicazione del suddetto Decreto Rettorale, decorre il termine, compreso tra sette e trenta giorni per proporre al Rettore eventuali istanze di riconsiderazione dei Commissari, qualora ricorrano le condizioni previste dagli articoli 51 e 52 del c.p.c. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione non sono ammesse istanze di riconsiderazione dei Commissari.

Se la causa di riconsiderazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.

È facoltà dei candidati rinunciare ai termini di riconsiderazione, attraverso l'invio di una comunicazione all'indirizzo PEC concorsi@pec.unimarconi.it. Nel caso in cui tutti i candidati dovessero rinunciare ai suddetti termini, la Commissione potrà riunirsi prima della scadenza del termine dei trenta giorni.

La prima convocazione della Commissione giudicatrice è effettuata dal Commissario interno, sentiti gli altri componenti.

La Commissione individua al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante.

La Commissione svolge i lavori in modo collegiale, e può altresì avvalersi di strumenti telematici.

Della Commissione non possono far parte i Professori:

- che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, commi 7 e 8, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- in aspettativa, in congedo o distaccati presso altro ente;
- che si trovino in situazione di conflitto d'interesse all'interno della Commissione ovvero con uno o più candidati;



- che abbiano, con i candidati da sottoporre a valutazione, un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso ovvero che rientrino in una delle ipotesi di cui all'articolo 51 c.p.c.;
- che siano componenti del Consiglio Universitario Nazionale nel periodo in cui ricoprono la carica.

La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente della Commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il Decreto di accettazione da parte del Rettore.

I lavori della Commissione potranno essere svolti mediante collegamento telematico.

Art. 9

Modalità di svolgimento della procedura selettiva

I candidati in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 2 verranno ammessi alla selezione. La selezione avviene mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con Decreto Ministeriale 25 maggio 2011, n. 243.

Nella prima riunione la Commissione fissa i criteri e i parametri con i quali sarà effettuata la valutazione preliminare e la successiva valutazione dei titoli e della produzione scientifica, tenuto conto della tipologia di impegno didattico e scientifico.

Il punteggio massimo attribuibile ai titoli e pubblicazioni è pari a 100. Per conseguire l'idoneità deve essere conseguito il punteggio minimo di 60 su 100.

I criteri e i parametri sono resi noti mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo, all'indirizzo <https://www.unimarconi.it/bandi-e-concorsi/>, almeno cinque giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione.

A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la Commissione.

I candidati risultano tutti ammessi alla discussione qualora il numero sia pari o inferiore a sei.

Tale discussione non è oggetto di valutazione ma è finalizzata all'attribuzione dei punteggi sui titoli e sulla produzione scientifica.

Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera indicata nell'articolo 1 del presente bando, ovvero la lingua inglese. Tale prova verrà svolta contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni e non prevede l'attribuzione di un punteggio.

A seguito della discussione, la Commissione attribuisce un punteggio analitico ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi.

Art. 10

Convocazione alla discussione pubblica

La lista dei candidati ammessi alla discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, nonché della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera, saranno resi noti con avviso da pubblicare sul sito web dell'Ateneo alla seguente pagina: <https://www.unimarconi.it/bandi-e-concorsi/>, almeno tre giorni prima dalla data fissata. La predetta pubblicazione, contenente anche le modalità di espletamento, avrà valore di notifica per tutti i partecipanti alla selezione, senza necessità di ulteriore comunicazione.

I candidati non riceveranno pertanto alcuna comunicazione personale al riguardo. La discussione avviene in seduta pubblica. I candidati devono presentarsi, fisicamente presso la sede dell'Ateneo ovvero mediante collegamento telematico, in base a quanto riportato nell'avviso di convocazione, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La mancata presentazione alla discussione è considerata esplicita e definitiva manifestazione di volontà di rinunciare alla procedura selettiva.



Art. 11

Graduatoria di merito e titoli di preferenza

Sulla base dei punteggi complessivi assegnati, la Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, ovvero all'unanimità, redige la graduatoria di merito, individuando il candidato idoneo e dichiarando il vincitore della selezione, nel numero di posti richiesti.

A parità di punteggio complessivo, costituiscono titoli preferenziali in ordine di priorità:

- a) il possesso di ulteriori titoli di dottore di ricerca o equivalente;
- b) la precedente titolarità di un rapporto di lavoro subordinato tramite contratto di diritto privato a tempo determinato della stessa tipologia di quello oggetto della presente selezione, ovvero stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della Legge 4 novembre 2005, n. 230.

A parità di titoli preferenziali, precede il candidato più giovane d'età.

La graduatoria formulata dalla Commissione ha validità in caso di rinuncia alla chiamata da parte del candidato più qualificato ovvero per mancata assunzione in servizio dello stesso.

La graduatoria può avere altresì validità, a insindacabile giudizio dei competenti Organi Accademici, in caso di dimissioni del vincitore, per peculiari esigenze dell'Ateneo di garantire la tempestiva copertura del posto resosi vacante.

In tali casi il Dipartimento può formulare una nuova proposta di chiamata sulla base della graduatoria.

Art. 12

Termine del procedimento

La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro sei mesi decorrenti dalla data del Decreto di nomina del Rettore.

Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della selezione per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

Art. 13

Accertamento della regolarità degli atti

I verbali delle sedute e i relativi allegati, sono approvati con Decreto Rettorale entro trenta giorni dalla consegna agli Uffici del Rettorato da effettuarsi entro sette giorni dalla conclusione dei lavori. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della selezione, o vizi di forma, restituisce, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere alle eventuali modifiche.

A seguito della suddetta approvazione, i verbali delle sedute e i relativi allegati, verranno pubblicati sul sito web dell'Ateneo alla pagina <https://www.unimarconi.it/bandi-e-concorsi/>. Sulla medesima pagina verrà pubblicato altresì, contestualmente alla sua emanazione, il Decreto Rettorale di approvazione degli atti e della graduatoria generale di merito. **Tale pubblicazione vale a tutti gli effetti come notifica ai candidati.** Da tale data decorrono i termini per eventuali impugnative.

Al candidato dichiarato idoneo, verrà contestualmente notificato il termine entro cui dovrà esprimersi in merito all'accettazione dell'incarico.

Art. 14

Proposta di chiamata

All'esito della procedura selettiva, il Consiglio della struttura proponente, acquisito il decreto di approvazione degli atti, nella prima seduta utile, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Professori di prima e seconda fascia e dei Ricercatori a tempo indeterminato, formula motivata proposta in ordine alla chiamata del candidato indicato come vincitore, nel numero dei posti richiesti. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, delibera in merito alla nomina e alla presa di servizio di cui alla proposta di chiamata del Consiglio di Dipartimento. In caso di rinuncia alla chiamata da parte del vincitore, il Consiglio della struttura proponente formula con le modalità sopra



specificate, una nuova proposta di chiamata in base alla graduatoria generale di merito formulata dalla Commissione giudicatrice, così come previsto dal precedente articolo 11.

Art. 15

Stipula del contratto

A seguito della delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione, il vincitore della selezione riceverà comunicazione dall'Ufficio competente dell'Ateneo, con cui verrà richiesta la produzione della documentazione necessaria alla stipula del contratto di diritto privato finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con regime di impegno a tempo definito.

Il rapporto di lavoro è dunque regolato dal contratto individuale, dalle disposizioni di legge e regolamentari e dalle normative comunitarie.

Qualora vengano in essere circostanze preclusive dell'assunzione di natura normativa, organizzativa o finanziaria, l'Amministrazione universitaria si riserva di non procedere all'assunzione o di differirla.

Il contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. L'espletamento del contratto costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle Pubbliche Amministrazioni.

I dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche sono collocati in aspettativa per tutta la durata del contratto, senza assegni né contribuzioni previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione è prevista dagli ordinamenti di appartenenza, parimenti senza assegni né contributi previdenziali.

Art. 16

Incompatibilità

Il contratto di cui al presente bando è incompatibile:

- a) con altri contratti di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati, salvo le deroghe consentite dalla vigente normativa;
- b) con la titolarità degli assegni di ricerca e contratti di ricerca, anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca, in Italia o all'estero;
- c) con lo svolgimento del dottorato di ricerca e in generale con qualsiasi borsa di studio o di ricerca a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui quest'ultima sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

Art. 17

Compiti del ricercatore a tempo determinato

Fermi restando i diritti e doveri previsti dal codice civile per i rapporti di lavoro subordinato, con la stipula del contratto il ricercatore assume il diritto e l'obbligo di svolgere attività di ricerca, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nell'ambito del settore concorsuale oggetto della procedura, secondo quanto indicato dall'articolo 1. In particolare, il ricercatore:

- svolge attività di ricerca scientifica nell'ambito del settore concorsuale che ne identifica il profilo;
- svolge attività didattica, nel rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti d'Ateneo, secondo le determinazioni dei competenti organi;
- partecipa alle Commissioni di verifica del profitto degli studenti e di prova finale per il conseguimento del titolo di studio rilasciato dall'Università, anche seguendo lo svolgimento delle tesi;
- svolge compiti di tutorato e di orientamento nei confronti degli studenti ai fini della predisposizione del piano di studi, fissando un calendario di ricevimento;
- può assumere funzioni di responsabilità su progetti di ricerca nel rispetto della normativa vigente;
- partecipa alle attività del Dipartimento e alle riunioni delle Commissioni didattiche secondo le modalità disciplinate dai relativi Regolamenti.



- partecipa alle attività dei Gruppi AQ.

L'impegno annuo complessivo è stimato in 750 ore, di cui 200 ore dedicate allo svolgimento dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

Art. 18

Durata del contratto

Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile.

Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto.

In materia di congedo obbligatorio di maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. Nel periodo di congedo obbligatorio di maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007, è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo del trattamento economico spettante. Il periodo di congedo obbligatorio di maternità è computato nell'ambito della durata del contratto e, in caso di esito positivo della valutazione di cui all'articolo 16, il titolare del contratto è inquadrato, alla scadenza del contratto stesso, nel ruolo dei professori associati. Fermo restando quanto previsto dal presente comma, i titolari dei contratti possono chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità.

Art. 19

Trattamento economico

Il trattamento economico annuo lordo spettante al vincitore della selezione, comprensivo della tredicesima mensilità, è pari al trattamento iniziale riconosciuto al ricercatore confermato in regime di impegno a tempo definito.

Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

I contratti sono assoggettati alle disposizioni vigenti in materia per il lavoro subordinato per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.

Art. 20

Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento secondo quanto stabilito dalle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali. I dati saranno trattati, dai soggetti autorizzati al trattamento, con strumenti manuali, informatici e telematici per le finalità di gestione della presente procedura, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dall'Ateneo e in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, nonché dei decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del predetto Regolamento. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico - economica del candidato risultato vincitore. Il titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi "Guglielmo Marconi", con sede legale in Via Plinio n. 44, 00193 – ROMA.

Art. 21

Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento di valutazione comparativa di cui al presente bando, è il Dott. Marco Belli – Direttore Generale Vicario dell'Ateneo -, reperibile ai seguenti recapiti: e-mail: m.belli@unimarconi.it



Art. 22

Pubblicità

Il presente bando è pubblicato sul sito web dell'Ateneo all'indirizzo <https://www.unimarconi.it/bandi-e-concorsi/>.

Dell'avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti internet del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea. L'avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale –.

Art. 23

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si applicano la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Regolamento di Ateneo che disciplina il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato in Tenure Track (RTT), nonché la vigente normativa universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella Pubblica Amministrazione. Il medesimo bando costituisce *lex specialis* della selezione, pertanto la partecipazione alla stessa comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.